



Prot. n.° 9466/2021

ORDINANZA del SINDACO n.° 6/2021 del 29/12/2021

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

Regolamentazione degli orari di svolgimento delle operazioni di somministrazione di alimenti e bevande in alcuni pubblici esercizi (bar, birrerie, vinerie, enoteche) nei giorni del 30 e 31 dicembre 2021 e 1 e 2 gennaio 2022.-

**IL SINDACO**

**VISTO** il Decreto legge 24 dicembre 2021, n.° 221 ad oggetto : "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell' epidemia da COVID-19" con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 marzo 2022, stato di emergenza previsto inizialmente dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e più volte prorogato;

**VISTO** l' art. 1 del I Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 che testualmente dispone "Le misure di cui all'art. 1 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del'8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale;"

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021;

**VISTA** l' Ordinanza del Ministro della Salute 28 ottobre 2021, ad oggetto : "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID" la quale precisa che le misure di cui all' ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zonabianca», sono reiterate fino al 31 dicembre 2021;

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.° 27 del 15/12/2021 e n.° 28 del 19 dicembre 2021, quest' ultima ad oggetto : Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in materia di feste ed eventi in discoteche, sale da ballo e locali assimilati. Conferma, con precisazioni, dell'ordinanza n.° 27 del 15 dicembre 2021";

**VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.° 267, ai sensi del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

**PRESO ATTO** della crescita dei contagi registrati nelle ultime settimane sul territorio nazionale e anche di questo Comune e del numero delle persone sottoposte a sorveglianza sanitaria o a isolamento fiduciario sulla base delle indagini epidemiologiche espletate a seguito delle comunicazioni dei casi di positività da parte dell' ASL Avellino;

**RAVVISATA**, altresì, la necessità, in via precauzionale, di adottare ogni misura ritenuta più idonea a contenere il rischio di maggiore diffusione della patologia virale in corso ed a garantire le condizioni di massima sicurezza possibile alla cittadinanza, ivi compresa la regolamentazione degli orari di svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi pubblici di questo Comune;

**VISTA** la legge 25 agosto 1991, n. 287: "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi."

**VISTA** la Legge Regionale della Campania n. 7 del 21-04-2020;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. ° 267/2000, art. 50, comma 7;

**VISTO** l'art. 9 del R.D. 18-06-1931, n. 773, "Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza" e regolamento di esecuzione di cui al R.D. 06-05-1940, n. 635;

**VISTA** la legge n. 689/1981;

**VALUTATO** quanto disposto dall'art. 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ad oggetto: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e ogni altra disposizione oggi in vigore relativa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**SENTITO** il parere del Responsabile del Servizio di Polizia Locale;

## ORDINA

fatta salva l'adozione di eventuali e ulteriori provvedimenti in relazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, e fermo restando l'obbligo di rispetto di tutte le delle disposizioni vigenti in ambito nazionale e regionale, le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande negli esercizi di **bar, birrerie, vinerie, enoteche, ed altri esercizi simili senza cucina** è svolta nella fascia oraria dei giorni come segue:

- ✚ giorno 30 dicembre 2021 : chiusura entro le ore 20,00;
- ✚ giorno 31 dicembre 2021 : apertura non prima delle ore 6,00 e orario di chiusura entro le ore 17,00;
- ✚ giorno 1 gennaio 2022 : apertura non prima delle ore 6,00 e orario di chiusura entro le ore 20,00;
- ✚ giorno 2 gennaio 2022 : apertura non prima delle ore 6,00 e orario di chiusura entro le ore 20,00.-

**Resta ferma la possibilità per le attività di somministrazione di alimenti e bevande con cucina quali pizzerie, ristoranti, pub e similari di esercitare la loro attività senza limiti di orario e nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni imposti dalla vigente normativa regionale e nazionale.**

Si invitano i titolari e gli addetti alla vendita negli esercizi di cui innanzi a verificare il corretto utilizzo, con il massimo rigore, da parte degli avventori dei dispositivi di protezione individuale (D. P. I.), e del possesso del green pass "rafforzato" previsto per il consumo al banco e al tavolo degli alimenti e bevande somministrate nonché la verifica della capienza massima di presenze nei locali.

## AVVERTE

che le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle leggi vigenti in materia.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n.° 1199.**

Gli esercenti dovranno rendere noto, comunque, per informazione degli utenti, l'orario prescelto di apertura e chiusura dell'esercizio nei predetti giorni mediante cartelli ben visibili anche dall'esterno o con altri idonei mezzi di informazione, nonché comunicare l'orario in concreto adottato al Comune.

L'inosservanza all'obbligo dell'esposizione del cartello dell'orario d'ingresso dell'esercizio verrà sanzionata ai sensi dell'art. 7/bis, comma 1/bis, del D. Lgs. 18-08-2000, n.° 267, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo i dettami della legge 689/81.

Ogni altra disposizione comunale in contrasto con la presente ordinanza deve intendersi revocata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Copia del presente provvedimento è trasmesso alle associazioni di categoria, ai servizi comunali interessati, nonché alle forze dell'ordine per i relativi controlli.

## DEMANDA

agli Uffici Comunali e alla Polizia Locale di dare esecuzione al presente provvedimento affinché la presente ordinanza venga affissa all'Albo pretorio e ne sia data informazione sul territorio comunale.

## DISPONE

 altresì,

la trasmissione del presente atto:

- ✚ alla Prefettura di Avellino;
- ✚ al Comando Stazione dei Carabinieri di Atripalda;
- ✚ al Responsabile dell'AREA IV Polizia Locale di questo Comune per gli adempimenti successivi.-

Dalla residenza municipale, 29 dicembre 2021.-

  
Il Sindaco  
(dott. Pasquale Tirone)